



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
DELL'EMILIA ROMAGNA

**BANDO APERTO PER I TIROCINANTI EX ART.73 D.L. 69/2013**

Si comunica che nell'anno 2023 la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna intende avviare i tirocini formativi nei settori civile e penale.

**Le domande sono da presentare utilizzando unicamente le nuove modalità pubblicate sul sito web della Procura per i Minorenni, nella sezione dedicata ai Tirocini ex art.73 all'indirizzo <https://www.procuraminorenni.bologna.it/>**

Si invitano gli aspiranti - candidati: a indicare la preferenza di settore (civile/penale) nella sezione "Materie preferite"; una volta inserita la domanda, a **comunicare all'indirizzo di posta elettronica [alessio.travagli@giustizia.it](mailto:alessio.travagli@giustizia.it) l'inoltro della stessa; a specificare eventuali recapiti ai quali poter essere contattati.**

**Si precisa che la presentazione della domanda in un ufficio giudiziario impedisce l'inserimento di ulteriori candidature presso altri uffici, sino alla avvenuta rimozione della prima.**

#### **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda dovrà precisare se relativa al settore penale o a quello civile.

La domanda deve essere redatta secondo le nuove modalità pubblicate sul sito web della Procura Minorenni di Bologna.

Le domande proposte da laureati, che abbiano i requisiti di cui all'art. 73, comma 1, D.L. 69/13, saranno accolte nei limiti delle disponibilità accertate: ove siano presentate domande in numero superiore, saranno selezionate secondo i criteri preferenziali di cui all'art.73, comma 2, (nell'ordine: media degli esami indicati al comma 1, punteggio di laurea, minore età anagrafica, iscrizione alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi).

#### **Requisiti per presentare la domanda:**

1. laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
2. possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
3. un punteggio di laurea non inferiore a 105/110, ovvero una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo.
4. non aver compiuto i trenta anni di età alla data di presentazione della domanda.

Per la durata e le caratteristiche del tirocinio vedere l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98).

La firma del progetto e dell'avvio del tirocinio comporterà rinuncia, da parte del tirocinante, ad ogni altra eventuale domanda di tirocinio. Non sarà quindi possibile trasferire in altro ufficio giudiziario il tirocinio iniziato presso la Procura Minorenni di Bologna, se non per gravi motivi che saranno valutati ai fini di un eventuale nulla osta e del rilascio di una relazione positiva del periodo svolto.

## **OGGETTO DEL TIROCINIO FORMATIVO**

I laureati ammessi al tirocinio saranno affiancati ad un magistrato formatore che sarà responsabile della programmazione delle attività di tirocinio e della valutazione finale del tirocinante.

La durata settimanale del tirocinio sarà di **20 ore**.

I tirocinanti saranno chiamati a svolgere le seguenti attività, da intendere riferite allo specifico settore (civile o penale), cui saranno destinati:

### **ATTIVITA' IN AMBITO PENALE**

#### ATTIVITÀ DI SUPPORTO DELLA FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI.

Premessi i limiti intrinseci di partecipazione o assistenza del tirocinante nella fase delle indagini preliminari, connotate da naturale segretezza, i tirocinanti possono svolgere i seguenti compiti di studio e approfondimento:

- a) ricerche, anche a mezzo dei supporti informatici a disposizione dell'Ufficio, delle fonti normative, principali e secondarie, nonché di giurisprudenza e dottrina, funzionali alla risoluzione dei singoli casi;
- b) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi della posizione di giurisprudenza e dottrina;
- c) collaborazione col magistrato assegnatario nella compilazione delle schede di iscrizione dei procedimenti assegnati, nella redazione di deleghe alla P.G. e nella trattazione degli esiti di indagine.
- d) redazione di minute di provvedimenti di competenza del pubblico ministero (richieste di archiviazione, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, richieste di giudizio immediato, etc.), che il magistrato formatore riterrà di affidare al tirocinante secondo una sua valutazione discrezionale che terrà conto delle esigenze di segretezza e complessità sottese al procedimento trattato;

#### ATTIVITÀ PREPARATORIE DELL'UDIENZA

- a) preparazione delle udienze con il magistrato, con studio dei fascicoli indicati da quest'ultimo;
- b) preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, di schede di sintesi del processo (stato del procedimento, adempimenti d'udienza, capi di imputazione, fonti di prova, richieste probatorie, questioni di fatto e di diritto rilevanti etc.);
- c) riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti etc.) e loro sistemazione.

#### ATTIVITÀ IN UDIENZA

- a) partecipazione alle udienze, in affiancamento al pubblico ministero;
- b) preparazione, con la supervisione del magistrato affidatario, dell'esame o controesame dei testi ed imputati;
- c) studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista del compimento di eventuali attività integrative di indagine ovvero ai fini dell'elaborazione di eventuali richieste ex art. 507 c.p.p.;
- d) studio, con la supervisione del magistrato affidatario, delle prove raccolte in vista dell'elaborazione dello schema di requisitoria.

#### ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALL'UDIENZA

- a) lettura ed analisi delle sentenze, in vista della proposizione dell'eventuale impugnazione, con redazione di scheda di appello o di ricorso in Cassazione.

### **ATTIVITA' IN AMBITO CIVILE**

- a) affiancamento al magistrato nel c.d. "turno esterno" nello studio dei protocolli civili, valutazione unitamente al magistrato dei provvedimenti da adottare (richieste di indagini sociali,

deleghe di indagine alla P.G., richieste ex art. 330-333 e ss. c.c., ricorsi per apertura procedimento di adottabilità);

- b) studio dei fascicoli civili per i quali è richiesto il parere del pubblico ministero, con eventuale redazione di pareri più semplici su indicazione del magistrato di riferimento;
- c) partecipazione alle udienze civili in cui la partecipazione del pubblico ministero è necessaria (udienze c.d. Aja).

All'esito dell'ammissione sarà predisposto un apposito **progetto formativo** in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato formatore.

**All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'attestazione di frequenza corredata da una breve relazione del magistrato affidatario nonché del magistrato coordinatore.**

I tirocinanti che saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato formatore, facendo riferimento a costoro per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;
- rispettare gli orari concordati con il magistrato formatore;
- concordare con il magistrato formatore che ne riferirà al Coordinatore del settore, le eventuali assenze che dovranno comunque essere recuperate;
- astenersi dallo studiare fascicoli o seguire udienze relative a cause in trattazione davanti al magistrato formatore proveniente dallo studio legale ove svolge/ha svolto pratica forense.

**Si informa**, infine, che:

- il magistrato coordinatore sarà il Procuratore della Repubblica pro tempore;
- il tirocinio potrà essere interrotto nel caso in cui siano violati gli obblighi di cui sopra, per il venir meno del rapporto fiduciario e per sopravvenute esigenze organizzative;
- l'art. 73 del d.l. 69/2013 prevede al comma 8 che *“Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo ne' di obblighi previdenziali e assicurativi”* e al comma 17 *“Al fine di favorire l'accesso allo stage è in ogni caso consentito l'apporto finanziario di terzi, anche mediante l'istituzione di apposite borse di studio, sulla base di specifiche convenzioni stipulate con i capi degli uffici, o loro delegati, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo”*.

**Si dispone** l'inserimento del bando nel sito istituzionale della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Emilia - Romagna.

Bologna, **17 APR 2023**

**Il Procuratore della Repubblica f.f.**

Filippo Santangelo



